



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



Settore Sviluppo economico
Prot. 4849 del 25/02/2015
ORDINANZA N. 10

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI COMMERCIALI

IL SINDACO

Premesso che gli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate da normative statali e regionali;

Considerato che l'art. 31, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), così che il testo della norma di qua risulta ora il seguente:

*“1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo le condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, **le attività commerciali**, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e **di somministrazione di alimenti e bevande** sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;”*

Rilevato che ai sensi dell'art. 35, comma 7, del citato decreto legge n. 98/2011 la nuova disposizione normativa è operativa dall'1/1/2012, come peraltro precisato nel punto 9 della Circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'art. 32 della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio” che dispone ai commi 1 e 2:

1. “Tutte le attività di vendita al dettaglio, comprese la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura.

2. L'orario scelto viene esposto garantendone adeguata conoscenza al consumatore, mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente.”



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



Considerato che l'adeguamento normativo alle disposizioni di fonti giuridiche superiori avviene automaticamente e non si è pertanto ritenuto di evidenziarlo con atto espresso, ma poichè si manifestano talvolta dubbi interpretativi e applicativi da parte di operatori che continuano a far riferimento a ordinanze comunali superate dalla legislazione nazionale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, opportuno e necessario adottare, un provvedimento ricognitorio sulla vigente disciplina comunale, che prenda atto del superamento delle disposizioni comunali in materia di orari di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, abrogando, in tale ottica, espressamente l'ordinanza sindacale prot. n. 151 del 16/12/2010 (prot. n. 43896) in materia di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nonché l'ordinanza sindacale n. 20 del 13/05/2010 (prot. n. 18215) in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visti:

- l'articolo 50 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- la Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio";
- la legge 25 agosto 1991, n. 287 e ss.mm.ii.

DISPONE

Per le motivazioni illustrate in premessa, che:

1. le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate sull'intero territorio comunale, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
 - a) il rispetto degli orari di apertura e chiusura;
 - b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
 - c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;
2. gli esercenti l'attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. Le variazioni devono essere rese note al pubblico almeno tre giorni prima della relativa applicazione;
3. gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. Sono, inoltre, tenuti a comunicare al



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



Comune l'orario adottato, nonché le eventuali variazioni almeno 10 giorni prima della relativa applicazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 287/1991;

4. dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, devono intendersi espressamente abrogate:

- l'ordinanza sindacale n. 151 del 16/12/2010 (prot. n. 43896) in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio;
- l'ordinanza sindacale n. 20 del 13/05/2010 (prot. n. 18215) in materia di orari di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto;

5. In conseguenza della abrogazione dell'ordinanza n. 20 del 13/05/2010 (prot. n. 18215) i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande in possesso di licenze stagionali sono autorizzati all'esercizio dell'attività **dal 1° aprile al 30 settembre**.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza, rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 3 della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 con una sanzione amministrativa da € 154,93 ad € 1.032,91.


8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 5 della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 con una sanzione amministrativa da € 2.500 ad € 15.000;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente disposizione è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Comando Stazione dei Carabinieri di Castiglione del Lago,
- Comando del Corpo di Polizia Municipale;
- Confesercenti Trasimeno;
- Confcommercio Trasimeno.



IL SINDACO
Dr. Sergio Batino